

Rendicontazione. Il lavoro dell'Osservatorio deve superare l'eterogeneità delle esperienze già avviate

Il bilancio comunale si apre alle società

Giovedì in discussione al Viminale il principio contabile sul consolidato

IN CANTIERE

Vanno definiti i confini delle attività interessate perché in ambito pubblico la semplice somma dei valori non è sufficiente

Stefano Pozzoli

È in arrivo il principio contabile sul bilancio consolidato. L'Osservatorio del Viminale sulla contabilità degli enti locali, infatti, inizierà a discuterlo giovedì prossimo, per offrire agli operatori un modello univoco e rendere più efficace il ricorso a questo strumento di trasparenza.

Il bilancio consolidato espone la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di aziende viste però come un'unica grande azienda. Supera quindi il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche quando queste sono dirette da un'unica cabina di regia, nel nostro caso l'ente locale.

Nel bilancio consolidato le singole aziende vengono assimilate alle unità organizzative interne dell'ente locale poiché tali esternalizzazioni sono - o dovrebbero essere - solo un fat-

to formale se l'attività di direzione e coordinamento, e con essa le responsabilità patrimoniali che ne conseguono, sono esercitate dall'ente.

Da questa visione, che trova sempre più forza anche nella normativa (se si pensa alla scelta di estendere gli obblighi di Patto alle aziende con affidamento diretto previsto dall'articolo 23-bis, comma 10, lettera a della legge 133/2008) derivano due importanti caratteristiche:

a) le singole attività e passività e i componenti del conto economico della capogruppo vanno sommati alle corrispondenti voci delle controllate;

b) gli elementi patrimoniali ed economici con natura di rapporto intergruppo perdono di significato quando il gruppo viene considerato come un'unica azienda.

Il bilancio consolidato riporta ad unità, sul piano contabile, l'ente locale che in questi anni ha vissuto un processo di esternalizzazione, ed il cui rendiconto è sempre meno significativo e non più confrontabile con quello di enti che hanno fatto scelte diverse.

La redazione del bilancio consolidato, ancora, è uno strumen-

to di governance per il Comune o la Provincia, perché rende evidenti le effettive dimensioni ed attività di un ente che, altrimenti, sembrerebbe molto più piccolo, e che ha invece, attraverso i suoi organi, il diritto-dovere di guidare il gruppo.

L'Osservatorio, nella sua scelta di declinare in un principio contabile (che dovrebbe diventare il Pcel 4) le modalità di redazione del bilancio consolidato, dovrà risolvere molti punti chiave, a cui i principi contabili privati (Oic 17 e Ias 27) ma anche quelli internazionali pubblici (Ipsas 6) non sono oggi in grado dare una risposta adatta al contesto dell'ente locale.

Il primo, fondamentale, è come «conciliare» il rendiconto dell'ente locale con il bilancio delle società di capitali, delle aziende speciali e delle altre figure giuridiche di cui si può avvalere l'ente locale. È chiaro che serve un foglio di lavoro che faccia da guida al redattore del bilancio consolidato, così da rendere verificabile il processo.

Occorre poi chiarire cosa debba rientrare nell'area di consolidamento, poiché il controllo, nel caso di un ente locale, non passa necessariamente

attraverso un nesso proprietario. Da qui anche la molteplicità di figure giuridiche che possono rientrare nel lavoro, che sarà quindi più complesso di quanto non accada nei gruppi di imprese.

È essenziale, ancora, la definizione dell'informativa supplementare. A differenza di quanto accade in un contesto privatistico, qui la "somma" dei valori patrimoniali ed economici di per sé non riesce a dare delle risposte sull'andamento del gruppo. Occorrono invece congrue informazioni settoriali (cosa accade negli asili e nel trattamento rifiuti, in sostanza).

Proprio la complessità e la novità del bilancio consolidato negli enti locali, fino ad oggi oggetto di sperimentazioni preziose ma eterogenee ed artigianali, rende necessaria anche la previsione di disposizioni transitorie, che consentano di avviare il processo di redazione con alcune deroghe che semplifichino il lavoro: ad esempio la limitazione del consolidato, per il primo triennio, alle sole società di capitali, o la presentazione del bilancio consolidato disgiuntamente dal rendiconto dell'ente locale.